

Roma, 16 aprile 2020

Ai capigruppo dei gruppi parlamentari

e p. c. alla Ministra del Lavoro e Politiche Sociali  
Nunzia Catalfo

**Oggetto: Procedure sindacali per concessione degli ammortizzatori sociali COVID-19.**

Onorevoli deputati,

Con la presente vogliamo sottoporre alla Vs attenzione quello che riteniamo essere un grave errore negli emendamenti al DL 18/2020 passati in sede di conversione al Senato.

Nel testo che ora sarà al vaglio della Camera dei Deputati, infatti, viene prevista la pressoché totale cancellazione delle procedure sindacali in riferimento alla concessione della cassa integrazione per COVID -19.

In particolare, nel testo uscito dal Senato, i datori di lavoro che presentano domanda per Cig e FIS (articolo 19) vengono dispensati dalla osservanza dell'Art.14 del dlgs 148/2015 oltre che dai termini del procedimento di cui all'articolo 15 comma 2 e dall'articolo 30 comma 2.

Nel caso di cassa integrazione in deroga sono dispensati dall'accordo i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con una dicitura che, peraltro, crea differenziazioni in quanto sembra che resti l'obbligo di accordo per chi non ha chiuso l'attività ma la ha solo ridotta, e per chi ha chiuso l'attività non in ottemperanza ad obblighi di legge ma per riduzione della domanda. In ogni caso per tutti i datori di lavoro non è chiaro se vi sia almeno l'obbligo di informativa sindacale, che non viene mai richiamato.

Noi pensiamo che si stia commettendo un grave errore, aggravato dal fatto che le procedure definite all'articolo 19 (informazione, consultazione ed esame congiunto da svolgersi in via eccezionale in soli 3 giorni) erano frutto di un passaggio e di un confronto del governo con le parti sindacali, consapevoli della situazione straordinaria nella quale ci si trova ad operare e per questo disponibili a ridurre ulteriormente i tempi già ridotti dell'articolo 14 comma 4 del dlgs 148/2015 che regola le procedure sindacali per eventi non preventivabili rispetto alle normali casse per riduzioni di attività.

Un errore, perché non considera che in discussione, nell' eventuale confronto sindacale non c'è tanto il riconoscimento della legittimità del ricorso alla cassa stessa ma piuttosto la possibilità di confrontarsi con le imprese rispetto ad altre modalità di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici (eventuale anticipo a carico della azienda, riconoscimento ratei, eventuali integrazioni, soluzioni di smart working) ed anche perché legittima lo svuotamento della funzione sindacale.

E questa per Cgil Cisl e Uil, che fin dall'inizio di questa complessa situazione si sono mosse con senso di responsabilità nell'ottica del confronto e del dialogo volto a trovare soluzioni condivise a problemi che sono evidentemente complessi oltre che inediti, è una scelta incomprensibile.

Chiediamo pertanto che nella discussione alla Camera venga chiarito che alle richieste di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario a carico del Fis, cassa integrazione in deroga, si applica il citato art.14 , comma 4, eventualmente riducendo i tempi di esaurimento della procedura (che può essere effettuata per via telematica e comunque senza obbligo di presenza) da 5 giorni a 3, fermo restando che per l'assegno ordinario a carico dei fondi bilaterali di solidarietà continuano a valere le procedure di consultazione sindacale previste dai rispettivi statuti.

Certi della comprensione e attenzione, porgiamo cordiali saluti.

CGIL  
**(Tania Scacchetti)**

CISL  
**(Luigi Sbarra)**

UIL  
**(Ivana Veronese)**